DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RISANAMENTO ED IL RIORDINO DELLA RAI - S.P.A

Art. 11

Le imprese che ricevono le richieste e le convalide delle garanzie relative agli apparecchi di radiodiffusione sono tenute a comunicare all'Ufficio del registro abbonamenti radio TV (URAR-TV) le generalita' e il domicilio di coloro che usufruiscono delle garanzie medesime nei termini e con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze. Il predetto obbligo di comunicazione grava direttamente sui commercianti, rappresentanti e agenti di vendita in genere di apparecchi radiotelevisi nell'ipotesi in cui, a seguito di accordi con l'impresa che fornisce l'assistenza in garanzia, la garanzia medesima sia subordinata all'esibizione del solo scontrino fiscale di acquisto dell'apparecchio televisivo. Per ogni omessa o irregolare comunicazione di cui al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 9 della legge 12 novembre 1949, n. 996, e successive integrazioni.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1994, non più in vigore dal 28 febbraio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI - S.p.a
Estremi	Decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-risanamento-ed-il-riordino-della-rai-s-p-a-721-1994/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it